



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI CASALEGGIO BOIRO

**OGGETTO: tutela della pubblica incolumità, igiene, dei beni ambientali e del territorio
ORDINANZA SINDACALE N. 4/2018**

IL SINDACO

PREMESSO che frequentemente si verifica sul territorio comunale, lungo le sponde del torrente Gorzente, l'insediamento di gruppi di persone con veicoli diversi, caravan, camper tende e similari adibiti a dimora e che tali insediamenti avvengono senza autorizzazione;

CONSIDERATO che nell'ambito del territorio comunale non esistono zone attrezzate per il campeggio e quindi dotate di servizi igienici, acqua potabile, energia elettrica, tali da consentire il regolare svolgimento della vita quotidiana nel rispetto delle norme igieniche a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;

RITENUTO, pertanto, che la sosta dei predetti veicoli e altresì l'allestimento di baracche, tende, giacigli etc, da parte di persone non meglio identificate comporta serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico sanitario che sotto quello della sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che il torrente Gorzente in caso di temporali, genera piene improvvise di notevole portata e che negli anni passati numerose sono state le richieste di soccorso pervenute agli enti preposti da parte di campeggiatori sorpresi dalla piena del torrente, mettendo a repentaglio anche la vita degli stessi soccorritori;

CONSIDERATA la necessità di tutelare l'ambiente con particolare riguardo alla vegetazione e ai corsi d'acqua presenti sul territorio, in quanto la diffusa presenza dell'uomo nelle aree verdi può comportare danneggiamento della flora spontanea, disturbo alla fauna, inquinamento acustico e danni a tutto il patrimonio ambientale;

ESAMINATA la necessità di adottare adeguati provvedimenti relativi all'abbandono o allo scarico dei rifiuti, all'accensione di fuochi o all'uso di fornelli nei boschi e nelle aree boschive presenti lungo il torrente Gorzente, al taglio o al danneggiamento di piante in contrasto con le prescrizioni di massima e di polizia forestale;

CONSIDERATA la necessità di stabilire il divieto di accesso, transito a tutti i veicoli a motore, ai mezzi di auto moto-cross su sentieri, pascoli, argini e alveo del torrente Gorzente;

ATTESO che è compito dell'Amministrazione Comunale prevenire situazioni che potrebbero comportare grave pericolo per l'incolumità delle persone;

VISTI:

- l'art. 7 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 per quanto attiene l'ammontare delle sanzioni da applicare;
- l'art. 50 del D. Lgs. N° 267/2000;
- il R.D. 1265/1934 T.U.LL.SS., e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

1. Il **divieto permanente** di sosta 0 - 24, su tutto il territorio comunale, di campeggi abusivi di caravan camper, veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorchè temporanea, nonché di tende, o di qualsiasi altra attrezzatura o materiale idoneo a consentire l'alloggiamento o il giaciglio di persone; sono fatte salve le occupazioni debitamente autorizzate;
2. è **consentita** la sosta per camper roulotte e veicoli attrezzati e/o trasformati per il campeggio solo nell'apposita e unica area attrezzata (in Località Baracca) per camper esistente nel territorio comunale per non più di 48 ore;
3. Il **divieto**, sulle rive del torrente Gorzente, salvo quanto previsto da altre norme di legge o regolamenti, di portare ed installare tavoli, tende, barbecue, fornelli, bombole per il gas di qualunque dimensione, generatori, contenitori per la refrigerazione (con esclusione di piccole borse frigo), bottiglie e contenitori di vetro, ceramica, porcellana e simili; è altresì vietato tenere ad alto volume radio, apparecchi stereo ed in generale strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora che possano creare disturbo alla quiete pubblica;
4. Il **divieto** di accedere e transitare con veicoli a motore su sentieri, argini, greti alvei e corsi d'acqua e aree boschive adiacenti il torrente Gorzente. Sono esenti dal divieto i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, i mezzi necessari all'esecuzione, esercizio, manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i mezzi necessari allo spegnimento di incendi, e alla protezione Civile, i mezzi di pronto intervento, di soccorso di assistenza sanitaria o veterinaria, i mezzi con regolare permesso sindacale, i mezzi delle forze di polizia e addetti alla vigilanza.
5. Il **divieto** di abbandonare rifiuti di qualsivoglia natura in particolare su greti dei ruscelli, torrenti o corsi d'acqua in genere, nonché su aree agricole e boschive.

6. Il **divieto** di accendere fuochi, di usare apparecchi a fiamma, o compiere qualunque altra operazione che possa arrecare danno o pericolo di incendi nelle vicinanze di boschi e lungo il corso del torrente Gorzente.

INFORMA


- Chiunque violerà le disposizioni sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 a Euro 500.00 con le procedure con le procedure di cui alla legge 24/11/1981 n.689;
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di emissione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)
- che, ai sensi delle legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Segretario comunale.

MANDA

A chiunque spetti di far osservare la presente ordinanza:

- alla Polizia Locale del Comune di Casaleggio Boiro;
- al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica sede di Ovada – ASLAL.
- alla stazione dei carabinieri di Mornese
- ai carabinieri forestali di Ovada
- all'agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est – sede di Alessandria
- alla provincia di Alessandria ufficio ambiente
- alla provincia di Alessandria ufficio polizia provinciale
- all'Unione dei Comuni “ dal Tobbio al Colma” alla sede di Bosio

Casaleggio Boiro, li 17 AGO, 2018



IL SINDACO
IL SINDACO
(Danilo Repetto)